

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO CETRA

Seduta del 22/09/2020

FATTO

Con ricorso del 07/05/2020, parte ricorrente rappresentava di essere erede del titolare di BFP della serie Q/P, emessi negli anni 1986, 1987, 1988; che, a fronte della richiesta di riscossione dei buoni, l'intermediario avrebbe prospettato la liquidazione di una somma inferiore rispetto a quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle condizioni economiche riportate sul retro dei titoli, in particolare con riguardo al periodo che va dal 21° al 30° anno. Parte ricorrente, quindi, chiedeva il riconoscimento del suo diritto al rendimento riportato sul retro dei buoni, come da tabella originaria.

L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, preliminarmente rappresentava come i buoni in contestazione appartenessero alla serie Q, in virtù del D.M. del 13 giugno 1986 che aveva stabilito la possibilità di utilizzare anche i moduli della serie precedente "P", apponendovi i timbri sul fronte e sul retro che ne specificassero la nuova serie di appartenenza ed il valore del nuovo tasso di interesse; quindi rappresentava di aver correttamente integrato i titoli con i timbri indicati dall'art. 5 del decreto citato; che il timbro apposto sul retro dei titoli sostituisce in toto la scritta sottostante relativa agli interessi dei buoni della precedente serie "P"; che i titolari dei buoni della serie "Q/P" avrebbero potuto e dovuto, usando l'ordinaria diligenza, sciogliere eventuali dubbi circa i rendimenti dei buoni, consultando il decreto ministeriale che aveva determinato i tassi di interesse in questione, atteso che la tabella riportata a tergo dei buoni doveva ritenersi integrata con quella allegata al decreto ministeriale citato; che il rendimento dei buoni non mutava dal

16-esimo al 30-esimo anno, variando solo il sistema di capitalizzazione che, da composto, a partire dal 2-esimo anno, diventava semplice.
Eccepiva l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva, pertanto, il rigetto.

DIRITTO

La questione concerne le condizioni di rimborso di ventidue buoni postali fruttiferi, oggetto di modifiche nei rendimenti. Nello specifico, la controversia attiene a ventidue Buoni Fruttiferi Postali, muniti di clausola PFR, emessi successivamente all'entrata in vigore del D.M 13.06.1986; sul fronte dei titoli è leggibile l'apposizione del timbro modificativo della serie di appartenenza: da P a Q/P; sul di tutti i buoni della serie "Q/P" risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno. Per gli anni dal 21° al 30° il retro dei titoli non riporta timbri aggiuntivi.

Al riguardo, occorre ricordare che la questione è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario, consolidandosi l'orientamento per cui "con la sola eccezione dell'attribuzione alla pubblica amministrazione dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono" (Abf – Coll. coord. n. 5674 del 2013, nonché nella giurisprudenza di legittimità Cass., Sez. un., 15 giugno 2007 n. 13979).

Sicché, a volere sintetizzare, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 2007, debba essere tutelato facendo applicazione delle condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580 del 2015 e n. 5653 del 2015; Coll. Napoli, n. 882 del 2014 e n. 5577 del 2013; Coll. Roma, n. 2659 del 2015 e n. 5328 del 2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664 del 2014).

In altri termini, anche secondo quanto ribadito più di recente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. un., 11 febbraio 2019, n. 3963, che si pone in stretta continuità con quanto affermato dal precedente del 2007), il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva eterointegrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del codice postale, dovendosi ritenere che tale ultima disposizione operi un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 47 Cost. (a tale ultimo riguardo v., proprio con riferimento alla problematica in questione, C. Cost., 29 gennaio 2020 n. 26).

Ciò premesso in termini generali, e passando al caso in esame, la domanda della ricorrente relativa alle condizioni di rimborso dei buoni della serie Q/P per i bimestri relativi all'ultimo decennio, merita di essere accolta dal momento che l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno)

disattendendo la previsione dell'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986; tale comportamento ha, quindi, creato un falso affidamento nella ricorrente sottoscrittrice dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M. 13 giugno 1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo stesso; nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo ("L. xxx per ogni successivo bimestre..."), poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013).

Tutto ciò considerato, il Collegio riconosce il diritto della parte ricorrente ad ottenere, come richiesto, l'applicazione delle condizioni riportate sul retro dei buoni per cui è controversia, condizioni rinvenibili nella tabella stampata originariamente sui titoli della serie Q/P, relativamente al solo periodo che va dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali. □

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA